

COMUNE DI CAMPO LIGURE

Provincia di Genova

Norme d'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale e disciplina delle attività rumorose

REDAZIONE	DATA
Dr. Chim. Giovanni Walter Reggiani	Bozza: Settembre 2007
	Stesura finale: Novembre 2007
	IL SEGRETARIO COMUNALE
ADOTTATO CON DELIBERA	IL SINDACO

Norme d'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale e disciplina delle attività rumorose

1. AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE (CLASSE I)

Nelle zone di classe I e nella fascia circostante per una larghezza di 30 m, è fatto divieto introdurre nuove attività, ovvero modifiche od ampliamenti di attività già in essere, che possano incrementare il livello di rumore della zona, fatto salvo il rispetto dei limiti assoluti di immissione ed emissione per la classe I e il rispetto del limite differenziale di immissione.

Si considera incremento di rumore sia quello prodotto direttamente dall'attività stessa, sia quello indotto dall'esistenza dell'attività (ad esempio derivante da un aumento significativo di traffico veicolare).

La larghezza della fascia può essere ridotta in presenza di discontinuità morfologiche (muri, barriere) o particolari accorgimenti alla fonte che consentano l'abbattimento del rumore.

2. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO - CLIMA ACUSTICO

2.1 CONCESSIONI EDILIZIE E LICENZE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE O COMMERCIALI

All'atto del rilascio di:

1. concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
2. provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;

3. provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive, va controllato il rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico.

In particolare va richiesta una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico Competente in Acustica Ambientale di cui all'art. 2 legge 447/95, che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'infrastruttura, dell'impianto o dell'attività, e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti di zona.

Tale documentazione andrà richiesta anche per nuovi esercizi pubblici o per quelli esistenti (bar, paninoteche, discoteche, piano-bar, sale da ballo, palestre) che utilizzano impianti di diffusione sonora od eseguano musica dal vivo, oltre all'obbligo del gestore di verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ai sensi del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215. Eventuali ampliamenti d'orario in periodo notturno saranno concessi solo in assenza di lamenti e previa dimostrazione di idonee opere di insonorizzazione del locale.

Anche le domande di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività commerciali che comportano l'utilizzo di motori frigoriferi e/o condizionatori (macellerie, pescherie, rivendite di alimentari, latticini, depositi o magazzini, ecc.), se inserite in edifici destinati prevalentemente ad abitazione, dovranno contenere la documentazione di cui sopra.

2.2 APPROVAZIONE DEI PROGETTI RIGUARDANTI NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI O RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE CHE COMPORTINO IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO

Qualora siano previsti dagli strumenti urbanistici nuovi insediamenti o ristrutturazioni degli insediamenti esistenti che comportino nuove destinazioni d'uso, è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'art. 8 legge 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti sportivi e ricreativi.

2.3 NUOVI EDIFICI

Per gli edifici di nuova costruzione, in sede di approvazione del progetto definitivo, va presentata apposita relazione attestante la conformità ai parametri previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici”.

Prima del rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi di abitabilità / agibilità / usabilità dovrà essere eseguito apposito collaudo acustico in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. prima citato.

Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio, e le varianti degli stessi, dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica.

Analogamente dovranno essere adeguati il regolamento di igiene e sanità e di polizia municipale.

3. ATTIVITÀ ALL'APERTO

Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine in genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale o di altro tipo, che si svolgono all'aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa CEE e comunque tali da garantire il rispetto dei limiti di zona.

Le attività di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, come anche le attività di pulizia di spazi verdi privati, devono rispettare i valori limite di zona.

Il Sindaco, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, può autorizzare deroghe temporanee, prescrivendo che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

4. ATTIVITÀ ALL'APERTO SVOLTE IN DEROGA PERMANENTE AI LIMITI DI ZONA

Le attività sportive e ricreative svolte in impianti fissi all'aperto che comportano emissioni di rumore superiori ai limiti di zona potranno essere svolte nell'intervallo orario 9.00÷22.00.

In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare 70 dB(A) negli intervalli orari 9.00÷12.00 e 15.00÷19.00 e 60 dB(A) negli intervalli orari 12.00÷15.00 e 19.00÷22.00.

E' esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.

E' consentito l'uso di macchine operatrici nei territori di presidio ambientale, nei territori non insediabili ed in particolare nelle aree boscate, appartenenti alla classe I, al fine di consentirne una adeguata manutenzione, in deroga permanente ai limiti di zona con le seguenti prescrizioni:

- i macchinari utilizzati devono essere conformi alle normative CE
- dovranno comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo.

5. ATTIVITÀ TEMPORANEE

5.1 CANTIERI EDILI

Le emissioni sonore provenienti da cantieri edili che utilizzano macchinari e/o attrezzature rumorose, qualora superino i limiti di zona, sono consentite nei giorni feriali ed il sabato mattina, negli intervalli orari 8.00÷12.00 e 13.00÷19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa CE ed il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo.

In questi intervalli orari le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono generalmente superare:

- 70 dB(A) dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00;
- 80 dB(A) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Non si considera il limite differenziale.

Qualora non sia assolutamente possibile contenere le emissioni sonore ai livelli descritti precedentemente, è consentito il limite di 85 dB(A) per non più di quattro ore complessive nella fascia 9:00÷12.00 e 15.00÷19.00.

Le imprese titolari di cantieri edili devono presentare al competente ufficio comunale, almeno quindici giorni prima dell'inizio attività, una richiesta di autorizzazione in deroga ai valori limite previsti unitamente ad una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, come definito dal comma 6, art. 2, L. 447/95, indicante: la data di inizio lavori, l'elenco dei macchinari e degli impianti utilizzati con i livelli sonori di emissione, la tipologia e la durata temporale delle varie fasi di lavoro. La relazione dovrà valutare il livello delle emissioni sonore provenienti dal cantiere presso il ricettore presumibilmente più esposto, identificato su una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area.

L'amministrazione comunale, entro dieci giorni, potrà rilasciare l'autorizzazione, prescrivendo particolari accorgimenti da adottarsi durante i lavori e/o limitazioni d'orario, così pure come rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga.

I lavoratori del cantiere dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune.

Se, in caso di controllo, non fossero rispettate le prescrizioni fornite, potrà essere revocata l'autorizzazione al cantiere.

Saranno esentati dalla presentazione della richiesta e dalla relazione firmata da tecnico competente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo:

- a) i lavori che riguardano la ristrutturazione o la costruzione di edifici in zone rurali distanti da abitazioni o luoghi frequentati;
- b) i lavori di piccola manutenzione della durata non superiore a tre giorni lavorativi, che vengano eseguiti con macchinari ed attrezzature a norme CE e nell'ambito degli orari (09.00-12.00 / 15.00-18.00);
- c) lavori di pronto intervento, con carattere di emergenza o urgenza;
- d) cantieri edili da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione.

I lavori riguardanti opere all'interno degli edifici di durata non superiore a 30 giorni lavorativi, che vengano eseguiti con macchinari ed attrezzature a norme CE e nell'ambito degli orari (09.00-12.00 / 15.00-18.00), sono soggetti ad autorizzazione su presentazione della domanda, senza necessità di relazione redatta dal Tecnico Competente. Il Comune ha tuttavia la facoltà di richiedere detta relazione in casi particolari riguardanti aree o situazioni di maggior tutela.

Le emissioni rumorose misurate a finestre chiuse nell'ambiente abitativo più esposto dovranno essere comunque contenute entro il limite di 60 dB(A).

5.2 ALTRE ATTIVITÀ TEMPORANEE (MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI, ECC.)

Nell'ambito delle operazioni di classificazione acustica il Comune può individuare una o più aree da destinare ad attività temporanee quali manifestazioni, concerti, feste popolari, ecc.

All'interno di dette aree, le emissioni sonore provenienti dalle manifestazioni temporanee, qualora superino i limiti di zona (assoluto e differenziale), sono consentite nell'intervallo orario 9.00÷24.00.

In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare i 70 dB(A) nel periodo diurno ed i 60 dB(A) dopo le ore 22.00.

Non si considera il limite differenziale.

Tutte le attività temporanee che si svolgono all'interno delle aree appositamente destinate dal Comune, nel rispetto dei limiti acustici e degli orari suddetti saranno autorizzate su presentazione di apposita domanda.

Qualora l'attività temporanea non rispetti i limiti / orari suddetti, ovvero si svolga al di fuori delle aree appositamente previste dal Comune, la domanda di autorizzazione in deroga dovrà essere corredata da apposita relazione redatta da Tecnico Competente, indicante: la data di inizio, orari di svolgimento, l'elenco delle sorgenti rumorose con i livelli sonori di emissione, previsione dell'impatto acustico sui ricettori più esposti individuati su apposita cartografia.

Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, processioni religiose, manifestazioni a carattere benefico o promozionale, comportanti l'utilizzo di sistemi di amplificazione, sono autorizzate in modo permanente alle seguenti condizioni:

- a) durata della manifestazione non oltre le 4 ore, in periodo diurno e comunque non oltre le ore 22:00;

- b) emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, $Leq(A)$, misurato presso l'edificio più esposto, non superiori a 70 dB(A).

6. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 6 e 14 della Legge 447/95 e all'art. 6 della Legge regionale 12/98, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse. A questo proposito verranno attivate procedure per l'intervento in tempi rapidi a seguito di esposti o segnalazioni per disturbo acustico;
- b) della disciplina e delle disposizioni tecniche relative alle concessioni edilizie e licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali, alle attività all'aperto ed alle attività temporanee, così come previsto nei punti precedenti;
- c) dell'esecuzione da parte delle imprese degli eventuali piani di risanamento acustico.

7. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

8. SANZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Non ottemperanza a provvedimenti dell’Autorità (L. 447/95 – art. 10 c. 1) da €1032,00 a €10.329,00
Supero dei limiti di emissione o di immissione (L. 447/95 – art. 10 c. 2 modificato da L. 426/98; L. R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. a) da €516,00 a €5.164,00
Violazione delle disposizioni emanate in attuazione della L. 447/95 (L. 447/95 – art. 10 c. 3) da €258,00 a €10.329,00
Supero reiterato dei limiti di emissione o di immissione (L. R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. b) da €1032,00 a €10.329,00
Mancata presentazione al Comune del Piano di Risanamento Acustico delle imprese (se dovuto) o mancato adeguamento ai limiti imposti dalla classificazione acustica (L. R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. c) da €516,00 a €3.098,00
Supero dei limiti individuati nei regolamenti comunali (fatti salvi i casi di deroghe autorizzate) (L. R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. d) da €258,00 a €1.549,00

9. ENTRATA IN VIGORE

Le presenti norme di attuazione entreranno in vigore a decorrere dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.